

MAI PIU' TACERE SUI SOPRUSI IN CARCERE

Proposta per un dibattito sui limiti del silenzio del volontariato carcerario

Nel bollettino n° 36 del dicembre 2008, abbiamo pubblicato una lettera di denuncia di un detenuto, che ha comportato la sospensione, per alcuni mesi, dell'art. 17 ai volontari di Calamandrana.

Non intendiamo entrare nel merito della vicenda, che avrà il suo corso. Quanto successo ci ha però portato ad una considerazione più generale, che pensiamo sarebbe molto importante poter dibattere in modo approfondito: che cosa si intende esattamente per informazione dal e sul carcere?

Durante la loro attività in carcere inevitabilmente i volontari possono essere testimoni di fatti gravi compiuti da singoli operatori penitenziari (di cui, tra l'altro, non sono gli unici a sapere): perché non se ne parla? Forse per il timore di essere segnalati al Giudice di Sorveglianza e di conseguenza non poter più entrare in carcere? O forse perché, per una sorta di fatalismo, si è convinti che la comunicazione alla Direzione comunque non porterebbe a nulla? E se anche ne parlano, in genere non vengono neppure a sapere se in seguito siano stati adottati dei provvedimenti; l'unica notizia è un eventuale trasferimento del detenuto/a coinvolto/a perché non lo/la si vede più.

Siamo consapevoli che il mondo carcerario ha al suo interno equilibri molto delicati e che deve essere presa in considerazione sia la tutela del detenuto/a che denuncia sia la tutela del denunciato/a. D'altra parte, gli eventuali gravi episodi contrastano nettamente con l'art. 27 della Costituzione comma terzo ("Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato") e con l'Ordinamento Penitenziario legge 26 luglio 1975 n° 354 art. 1 comma uno ("Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona").

L'attuazione pratica di questi due articoli è stata l'istituzione della Magistratura di Sorveglianza che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti ed ha il potere di intervenire. C'è perfino una sentenza della Corte Costituzionale n. 26 dell'11/2/1999 che prescrive l'adozione di una specifica procedura giurisdizionale in merito ai reclami dei detenuti al Magistrato di Sorveglianza per violazione dei propri diritti.

Quindi, tornando alla domanda iniziale, se ne aggiunge un'altra, con la speranza che si possa arrivare ad un dibattito per avere chiarezza su quanto abbiamo esposto: quali sono i limiti del silenzio del volontariato (e non solo del volontariato) in carcere?

Per contattarci:

<http://calamandrana.interfree.it>
gruppocalamandrana@email.it